

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI




NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 28_2021 DEL 06 LUGLIO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021	2
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021	3
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	3
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	3
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *	4
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *	4
SCADENZARIO AGOSTO 2021	5
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI* 	5
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL* 	5
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI 	5
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	5
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS 	6
FESTIVITÀ	7
LUGLIO 2021	7
AGOSTO 2021.....	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
DECRETO SOSTEGNI BIS: LE INDENNITÀ COVID E LA DEROGA ALLA RIDUZIONE DELLA NASPI	8
MAGGIORE TRASPARENZA SUGLI STIPENDI: AL VAGLIO LA DIRETTIVA EUROPEA	10
LAVORO CON MINORI, NOVITÀ DALL'ISPettorato NAZIONALE	11
FOCUS	12
CASSAZIONE, I VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE HANNO NATURA CONTRIBUTIVA E NON RETRIBUTIVA	12
IL QUESITO DEL MESE	14
REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI	14
NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA	16
CESSIONE DEL QUINTO, L'INPS AGGIORNA I TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE.....	16

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, è pari a 1,578079.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

SCADENZARIO AGOSTO 2021

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*



I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*



Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2020/2021, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,00292575.

31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI



Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2021.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO



I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico,

previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

AGOSTO 2021

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO SOSTEGNI BIS: LE INDENNITÀ COVID E LA DEROGA ALLA RIDUZIONE DELLA NASPI

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, meglio noto come decreto Sostegni-bis, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori prorogando le indennità COVID19 e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Tra le varie previsioni, il decreto Sostegni-bis ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell'indennità NASpl.

Con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l'Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l'adeguamento delle procedure informatiche.

L'articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni-bis ha confermato l'erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro in favore dei soggetti che abbiano già in passato beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 tra cui:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che abbiano già fruito delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, ma la stessa sarà erogata dall'Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.

Tuttavia, il decreto Sostegni-bis, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 ha previsto che le indennità possano essere riconosciute anche in favore delle suddette categorie di lavoratori nel caso in cui non siano stati già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Per espressa previsione di legge, le indennità non sono tra loro cumulabili; le stesse, però, sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e comunque non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Infine, per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l'accredito di

contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. I termini di presentazione delle istanze e le modalità di presentazione delle stesse saranno resi noti dall'Istituto con successiva comunicazione.

Ulteriori sostegni hanno interessato il mondo della pesca: l'articolo 69 del decreto Sostegni bis, infatti, ha introdotto l'erogazione di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, di importo pari a 800 euro, a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. È stata ulteriormente prevista anche un'indennità una tantum, di importo pari a 950 euro, a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitino professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Infine, l'articolo 38 del decreto Sostegni bis ha disposto la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 nella parte in cui stabilisce che l'indennità di disoccupazione NASpl venga ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 sarà sospeso il meccanismo di riduzione della prestazione e le stesse saranno confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo citato.

Come specificato dal richiamato articolo 38 del decreto Sostegni bis, dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l'importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

MAGGIORE TRASPARENZA SUGLI STIPENDI: AL VAGLIO LA DIRETTIVA EUROPEA

L'evoluzione del diritto del lavoro ha condotto la Commissione Europea a proporre una direttiva che assicurasse a uomini e donne una pari retribuzione per svolgere la medesima mansione o una di pari valore.

Tale principio affonda le proprie radici nel Trattato di Roma del 1957, ma nel corso degli anni, un'importante direttiva del 2006 ed una raccomandazione del 2014 hanno perseguito l'obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione retributiva diretta e indiretta basata sul "genere".

Al fine di assicurare l'uguaglianza sono stati istituiti organismi incaricati di monitorare che le norme fossero rispettate, dando alla "vittima" la possibilità di vedersi risarcito il danno causato.

Ciononostante, in media le donne europee guadagnano circa il 14% in meno dei propri colleghi e questo dato, che misura la differenza tra i salari orari medi, peggiora ulteriormente laddove si osservasse il divario retributivo complessivo di genere includendo nell'analisi anche la media mensile di ore effettivamente retribuite ed il tasso di occupazione reale.

Coniugando questi fattori tale divergenza raggiunge una media del 36,7% in Europa, rimarcando negativamente il primato dell'Italia con una percentuale del 43 per cento.

Come preannunciato nella strategia 2020-2025, la Commissione Europea ha presentato lo scorso 4 marzo una proposta di direttiva per rafforzare la parità retributiva attraverso una maggiore trasparenza ed un migliore accesso alla giustizia.

D'altronde per l'Unione, uno dei principali motivi di rallentamento nell'attuazione della normativa è proprio la mancanza di trasparenza e l'assenza di un'adeguata informazione che impedisce ai lavoratori di riconoscere e contrastare adeguatamente la discriminazione.

Una volta che la direttiva sarà approvata e recepita dagli Stati UE, le imprese dovranno comunicare ai candidati il livello retributivo della posizione aperta e non potranno chiedere informazioni sulle precedenti retribuzioni.

Contestualmente i lavoratori potranno domandare ai datori informazioni in merito ai livelli salariali medi ripartiti per genere e le imprese avranno l'onere di rispondere in tempi ragionevoli nel rispetto delle norme sulla privacy facendo presente ogni anno alla popolazione aziendale dell'esistenza di tale diritto.

Per le aziende di grandi dimensioni (con oltre 250 dipendenti) automaticamente emergerà l'obbligo di pubblicare i dati sul divario retributivo effettuando periodicamente una valutazione dei salari in collaborazione con le rappresentanze sindacali ed elaborando interventi correttivi qualora tale gap fosse pari o superiore al 5% e non fosse giustificabile per ragioni oggettive.

La violazione di tali obblighi di trasparenza potrebbe comportare, in caso di azioni risarcitorie, in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della discriminazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi idonei a farla presumere.

Infine, ciascuno Stato dovrà adottare un sistema sanzionatorio efficace che comporti, ad esempio, anche la revoca di erogazioni pubbliche o l'esclusione dalle gare d'appalto pubbliche.

LAVORO CON MINORI, NOVITA' DALL'ISPETTORATO NAZIONALE

L'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 impone a chi voglia impiegare personale in attività professionali o di volontariato che implicino contatti diretti e regolari con minori, di attuare precise cautele.

In particolare, il citato articolo prevede in capo al datore di lavoro che assuma una persona per svolgere attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro.

Sul punto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuto a dare specificazioni l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 967 del 17 giugno 2021. Secondo l'INL, dunque, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere "contestualmente" più lavoratori in violazione di tali disposizioni, la sanzione va irrogata una sola volta; la pluralità di lavoratori coinvolti, invece, potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto eventualmente in sede di adozione della successiva ingiunzione.

In altre parole, se l'assunzione di più lavoratori è contestuale, vale la maxi-sanzione, mentre se sussiste uno scarto temporale tra l'una e l'altra, la multa viene applicata per ciascun soggetto impiegato.

Più specificatamente, ritornando a quanto previsto dal D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 è opportuno precisare che per ogni lavoratore deve essere richiesto il certificato del casellario giudiziale anche al fine di scongiurare l'esistenza di condanne per pedofilia o simili, nonché la presenza dell'eventuale irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino una vicinanza ai bambini.

Pertanto, in ragione di tali premesse, l'Ispettorato Nazionale si è espresso in merito all'ipotesi di più assunzioni contemporanee senza che la necessaria osservanza dell'obbligo prescritto.

Diversamente, qualora le assunzioni siano state effettuate cronologicamente in diversi lassi di tempo, la sanzioni saranno diverse per ogni lavoratore interessato.

Ebbene, chi lavora a stretto contatto oltre che in via continuativa con minori non deve assolutamente aver compiuto reati che abbiano come vittime bambini (prostituzione e pornografia minorile, detenzione materiale pornografica, organizzazione attività turistiche con finalità di prostituzione minorile, adescamento minori) e, sotto altro aspetto, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare opportune verifiche in tal senso chiedendo l'esibizione del certificato del casellario giudiziale.

Per i datori di lavoro privati, incluse anche le associazioni e le organizzazioni di volontariato, si tratta di un obbligo di diligenza che sorge preliminarmente a ogni nuova assunzione e che vale per tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato instaurati a partire dal 6 aprile 2014.

Non entrano nell'adempimento, invece, tutte le assunzioni riferite a dirigenti, collaboratori domestici, colf e badanti.

FOCUS

CASSAZIONE, I VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE HANNO NATURA CONTRIBUTIVA E NON RETRIBUTIVA

Nella sentenza 16084 dello scorso 9 giugno 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio di diritto per cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro in fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva.

Nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, una società veniva citata in giudizio dai propri dipendenti i quali, al fine di vedersi riconosciuti i mancati versamenti al Fondo Integrativo Pensioni, intendevano insinuarsi al passivo in via privilegiata. Secondo i legali dei lavoratori, infatti, avendo tali versamenti natura retributiva, avrebbero dovuto vantare un grado di privilegio maggiore rispetto alle altre somme pretese dagli altri creditori. Dello stesso avviso furono anche i giudici nei primi gradi di giudizio i quali, eccetto la natura retributiva dei versamenti ai fondi di previdenza complementare, ne ritenevano corretta la loro inclusione tra i crediti privilegiati.

Avverso tali statuizioni la società datrice proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi. Con il primo motivo l'impresa lamentava come la Corte territoriale avesse errato nel riconoscere la natura giuridica di retribuzione differita ai contributi versati al F.I.P. e di avere ammesso il relativo credito allo stato passivo in via di privilegio. Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 80 T.U.B., dell'art. 55 L.F., asserendo che la natura previdenziale del credito e la tipologia del Fondo (fonte privata con contributi a carattere non obbligatorio) non ne consentono l'ammissione in privilegio e che, in conseguenza, il corso degli interessi doveva arrestarsi alla data di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente contestava l'inosservanza del principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Quest'ultimo motivo, tuttavia, veniva ritenuto infondato dagli Ermellini, i quali confermavano la regolarità del procedimento.

Il primo motivo, invece, veniva ritenuto ammissibile. Già in una precedente sentenza, la n. 4684 del 9 marzo 2015, la Suprema Corte si era espressa in materia di versamenti effettuati dal datore a fondi di previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale. Nella menzionata sentenza, "la linea di demarcazione tra previdenza obbligatoria (ex lege) e previdenza integrativa o complementare (ex contractu) è stata individuata nel carattere generale, necessario e non eludibile della prima, a fronte della natura eventuale delle garanzie della seconda, che sono fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni".

Veniva ulteriormente rilevato come ai contributi destinati alla previdenza complementare non è nemmeno applicabile il livello di privilegio riconosciuto ai contributi versati dal datore di lavoro previsto dagli art. 2753 e 2754 del codice civile. L'art. 2753, infatti, limita l'attribuzione del carattere di privilegio generale ai soli crediti "derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostituiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti". L'art. 2754, rubricato "crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione", invece attribuisce la garanzia del privilegio generale anche ai crediti per contributi relativi ai contributi dovuti "per

forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo”, ma solo con riferimento alla previdenza obbligatoria. Per tali motivi, il privilegio riconosciuto ai crediti retributivi e ai crediti correlati a versamenti di previdenza obbligatoria non è estendibile anche ai versamenti ai fondi di previdenza complementare.

Il secondo motivo, invece, trovava parziale accoglimento. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti è stato introdotto dall’art. 16 c. 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per le forme di gestione di previdenza obbligatoria e per un’esigenza di salvaguardia del bilancio pubblico. Tuttavia, tale divieto non opera nei confronti di fondi di previdenza complementare aventi natura “privatistica” e quindi sui contributi gestiti da quest’ultimi maturano congiuntamente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi.

Pertanto, accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigettato il terzo, la sentenza impugnata veniva cassata e rinviata alla Corte di Appello territorialmente competente per riesaminare la controversia sulla base dei principi forniti.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI



Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020?

R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari?

R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?

R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

CESSIONE DEL QUINTO, L'INPS AGGIORNA I TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE

Con il messaggio n. 2482 del 02/07/2021, l'INPS ha comunicato l'aggiornamento dei tassi per le cessioni del quinto delle pensioni relativamente al terzo trimestre 2021. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio.

Con il decreto n. 59003 del 26 giugno 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia ed in vigore per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2021 – 30 settembre 2021) è il seguente:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	10,96	17,7000
Oltre 15.000	7,34	13,1750

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,20	6,29
60-64	9,00	7,09
65-69	9,80	7,89
70-74	10,50	8,59
75-79	11,30	9,39

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2021.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.